



ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI

VIBO VALENTIA

(Organizzazione di Volontariato)

STATUTO

(con le modifiche approvate nell'Assemblea del 15/06/2019, necessarie per adeguarlo alle prescrizioni del D.Lgs 117/2017)

Art. 1 : COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPO

E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione Volontari Ospedalieri di Vibo Valentia Organizzazione di Volontariato, in sigla e di seguito A.V.O. Vibo Valentia O.D.V. o semplicemente "Associazione", allo scopo di concorrere alla umanizzazione dell'assistenza ospedaliera, sia in forma autonoma che in collaborazione con altre associazioni pubbliche o private, italiane o straniere.

L'A.V.O Vibo Valentia ODV, con ininterrotta attività dal 08/10/1979, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile, è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.

Art. 2 : DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 : SEDE LEGALE

L'A.V.O. ha sede in Vibo Valentia presso l'Ospedale Civile.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 : FINALITÀ - DISPOSIZIONI GENERALI

L'A.V.O. Vibo Valentia O.D.V. esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 lettera c del D.Lgs 117/2017 e ssmmii per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare:

- a) È Aperta alla partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- b) Fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- c) Esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
- d) Opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Rimane esclusa qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. Il volontario è una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
- e) Collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- f) S'impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato.
- g) Promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'A.V.O. Vibo Valentia ODV s'impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'A.V.O. le loro peculiari risorse.
- h) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- i) È aconfessionale e apolitica.

L'AVO Vibo Valentia ODV è associata all'AVO regionale Calabria e alla Federavo delle quali ne condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida. In particolare fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

Art. 5 : ASSOCIATI

L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali.

a. Criteri di ammissione

A ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, un'adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.

b. *Obblighi*

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata.

c. *Diritti*

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonché di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità da concordarsi con il Consiglio Esecutivo.

Art. 6 : PERDITA DELLE QUALITÀ DI SOCIO

Perdono la qualità di socio:

- coloro che non versano la quota sociale per due anni consecutivi;
- i dimissionari;
- coloro che senza giustificato motivo non esplicano, per almeno un anno, alcuna attività nell'interesse dell'Associazione;
- coloro che, in base a determinazione del Consiglio Esecutivo, per violazioni delle norme statutarie o per altri gravi motivi risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva. In attesa della decisione, il Consiglio Esecutivo ha facoltà di sospendere il socio da qualsiasi attività associativa.

Art. 7 : GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Esecutivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei conti;
- Collegio dei Probiviri.

Art. 8 : ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione.

Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- Eleggere e revocare i membri del Consiglio Esecutivo;
- Eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;
- Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Esecutivo;
- Approvare il bilancio preventivo;
- Approvare il bilancio consuntivo;
- Approvare le richieste di modifica statutaria o di scioglimento di cui all'art. 17;
- Stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti.
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9 : CONSIGLIO ESECUTIVO

L'elezione e la nomina dei membri del Consiglio Esecutivo spetta all'assemblea la quale sceglie i consiglieri tra le persone fisiche.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Il Consiglio Esecutivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione, e 1 vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente.

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione.

Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 10 : IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Esecutivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt. 7 e 8. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 11 : COLLEGIO DEI REVISORI

E' composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. Provvede al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del c.c. I Revisori possono essere anche esterni all'Associazione.

Art. 12 : COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. È investito, su proposta del Consiglio Esecutivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo art. 20. Giudica ex bono at aequo senza formalità di procedure. Il provvedimento emesso è inappellabile.

Art.13 : SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il Tesoriere:

- predispose lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 14 : NORME RIGUARDANTI GLI INCARICHI SOCIALI

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovati.

Il Presidente può essere rieletto una sola volta e i Consiglieri due volte consecutivamente.

Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai volontari.

Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene e il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art. 15 : INCOMPATIBILITÀ

Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico. Pertanto, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Probiviri non possono svolgere contemporaneamente altri incarichi all'interno dell'Associazione.

Art. 16 : FINANZIAMENTO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Esecutivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega del Presidente.

Art. 17 : QUOTA SOCIALE

La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 18 : CONTABILITÀ E PATRIMONIO

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto consuntivo annuali, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili e immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Esecutivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio ed approvati dall'Assemblea entro i successivi tre mesi.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. Vibo Valentia O.D.V., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 : COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione curerà per i propri soci che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art.20 : SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste.

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ss, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto

Art. 21 : DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, s'intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

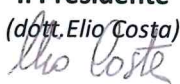
L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

Art. 22 : ANNULLAMENTO NORME STATUTARIE PRECEDENTI

Con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del presente Statuto debbono intendersi annullate tutte le norme statutarie precedenti.

Il Presidente

(dott. Elio Costa)



A.V.O.

Associazione Volontari Ospedalieri
89900 Vibo Valentia

Il Segretario

(Domenico Naso)



Registrato a Vibo Valentia il **31 LUG. 2019**
al N. 924 Serie 3 Versati con mod.
di pagamento F23/F24 Euro Esuro
Esuro

L'ADDETTO (*)
Torino Nesci

*Firma su delega del Direttore Provinciale del Registro
Torino Nesci

